



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 ottobre 2012 (05.10)  
(OR. en)**

**14560/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0272 (NLE)**

**FISC 135**

**PROPOSTA**

Mittente:	Commissione europea
Data:	3 ottobre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 567 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2009/790/CE che autorizza la Polonia a prorogare l'applicazione di una misura particolare di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 567 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 3.10.2012  
COM(2012) 567 final

2012/0272 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione 2009/790/CE che autorizza la Polonia a prorogare  
l'applicazione di una misura particolare di deroga all'articolo 287 della  
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup> (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 12 aprile 2012, la Polonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettere del 17 e del 18 luglio 2012, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 19 luglio 2012 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

#### **Contesto generale**

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Secondo l'articolo 287, punto 14), della direttiva IVA, la Polonia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 10 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Nel 2009 la Polonia ha chiesto una deroga al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese e facilitare la riscossione dell'imposta da parte dell'amministrazione nazionale. Mediante decisione 2009/790/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009<sup>2</sup>, il Consiglio ha autorizzato la Polonia ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione fino al 31 dicembre 2012. Questa misura è facoltativa per i soggetti passivi.

La Polonia ha ora chiesto la proroga di tale misura.

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 283 del 30.10.2009, pag. 53.

Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004 (COM(2004) 728 definitivo) che prevede una semplificazione degli obblighi IVA, la Commissione ha previsto disposizioni intese a permettere agli Stati membri di fissare il massimale di volume d'affari annuo per la franchigia d'imposta fino ad un importo di 100 000 EUR, prevedendo la possibilità di attualizzare questo importo annualmente. In sede di Consiglio tuttavia non è ancora stato raggiunto un accordo in merito a tale proposta.

Dalle informazioni comunicate dalla Polonia, sembra che quasi 70 000 soggetti passivi abbiano beneficiato dell'esenzione dall'IVA in conseguenza dell'applicazione della misura che ha comportato una riduzione stimata dell'importo complessivo del gettito fiscale complessivo da IVA pari a circa lo 0,14%. Si propone pertanto di prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2015 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che stabilisca le soglie del volume d'affari annuo al di sotto delle quali un soggetto passivo può essere esonerato dall'IVA.

### **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta (COM(2004) 728 definitivo) intesa ad aumentare a 100 000 EUR la soglia del volume d'affari annuo al di sotto della quale gli Stati membri possono concedere l'esenzione dall'IVA ai soggetti passivi.

### **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

### **Consultazione delle parti interessate**

Non pertinente.

### **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

### **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione del Consiglio è intesa a mantenere una misura di semplificazione che esonera le imprese con un volume d'affari annuo al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 30 000 EUR da numerosi obblighi in materia di IVA; essa ha pertanto un impatto potenziale positivo.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque limitato.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **Sintesi delle misure proposte**

Autorizzazione della Polonia ad applicare una misura di deroga alla direttiva IVA per quanto riguarda una misura di semplificazione per le imprese il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

### **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva sull'IVA.

### **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

### **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni illustrate qui di seguito.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

### **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva sull'IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

## **5. ELEMENTI FACOLTATIVI**

### **Clausola di riesame/revisione/cessazione dell'efficacia**

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione 2009/790/CE che autorizza la Polonia a prorogare l'applicazione di una misura particolare di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata della Commissione il 12 aprile 2012, la Polonia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di continuare a esonerare i soggetti passivi dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. Tale misura consentirebbe di continuare a esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.
- (2) Con lettere del 17 e del 18 luglio 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 19 luglio 2012 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) Ai sensi dell'articolo 287, punto 14, della direttiva 2006/112/CE, la Polonia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 10 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (4) Con decisione 2009/790/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>4</sup>, la Polonia era stata autorizzata, nell'ambito di una misura di deroga, a esonerare i

---

<sup>3</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 283 del 30.10.2009, pag. 53.

soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. Dato che la fissazione di tale soglia più elevata ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese, mentre queste ultime sono ancora libere di scegliere il regime IVA normale a norma dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare la Polonia ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato.

- (5) Nella proposta del 29 ottobre 2004 di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto<sup>5</sup>, la Commissione ha incluso disposizioni intese a permettere agli Stati membri di fissare il massimale del volume d'affari annuo per la franchigia d'imposta fino ad un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in valuta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di attualizzare annualmente l'importo. La richiesta di proroga presentata dalla Polonia è conforme alla suddetta proposta.
- (6) Dalle informazioni comunicate dalla Polonia, la misura ha comportato una riduzione stimata dell'importo complessivo del gettito fiscale complessivo da IVA pari a circa lo 0,14%.
- (7) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/790/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

All'articolo 2 della decisione 2009/790/CE la data del 31 dicembre 2012 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2015.

#### *Articolo 2*

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

<sup>5</sup> COM(2004) 728 definitivo.